



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.221₄ DL. 34/20, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1225/2022** promossa tra:

[Faded signature]), con il patrocinio del\degli avv.
AMATUCCI ALESSANDRA ,

e

INPS (C.F. 02121151001),
SCCI spa
con il patrocinio del\degli avv. **FLORI FLORO**

RAGIONI DELLA DECISIONE

In seguito alla separazione giudizio disposto con ordinanza in data odierna, residua la domanda relativa alle somme di cui all'avviso 30320190000111286000. Sul punto si osserva che:

- il ricorrente chiede (solo) di «annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia» dell'avviso;
- quest'ultimo si deve ritenere avere natura di titolo esecutivo inclusivo del precetto; si tratta quindi di un'azione riconducibile quelle di cui all'art. 615 cpc;
- tali azioni (che hanno per oggetto, tipicamente, l'accertamento negativo del diritto a procedere esecutivamente) possono riferirsi: o (anche) al merito della pretesa (qualora esso non sia insindacabile in sede di opposizione, e cioè non si

tratti per esempio di titolo consistente in una sentenza); oppure al solo diritto a procedere esecutivamente (in particolare, efficacia a tal fine del titolo esecutivo e/o del precetto);

- ciò dipende dal contenuto della domanda, nel senso che, generalmente, una volta che emerga per un qualsiasi (diverso) motivo l'inidoneità dell'atto a legittimare l'esecuzione per la soddisfazione del sottostante diritto sostanziale, l'esigenza di accertare l'esistenza o meno di quest'ultimo deve ritenersi assorbita (ed impregiudicata): a meno che ciò non sia oggetto nel medesimo giudizio di specifica domanda, proposta o in via riconvenzionale (che nella fattispecie non è stata ritualmente proposta, [cfr art.418 cpc]) da parte del creditore opposto (cfr ad es. Cass.7225/06, 3688/11, 1123/14, 17328/18), oppure (in via diretta e principale: di "accertamento negativo") da parte del medesimo opponente (il quale nel caso in esame invece non risulta averla formulata, come accennato);
- l'accertamento del «merito della pretesa contributiva» deve ritenersi quindi oggetto (anche se statisticamente prevalente) solo eventuale di una opposizione ad avviso di addebito (ovvero ai sensi dell'art.14 D. L.vo 46/99 richiamato dall'art. 30₁₄ DL 78/10): e ciò risulta considerato espressamente dal legislatore nella disposizione di cui al comma 6 che prevede solo per tale ipotesi il rito di cui agli art.442 e ss cpc (anche se poi la giurisprudenza lo ritiene applicabile anche per le altre, in base a concorrenti disposizioni di legge, tra cui in particolare l'art.618 bis cpc: v Cass.26745/06);
- non si concorda pertanto (si precisa per completezza) con quanto apparentemente statuito (in via incidentale: poiché nella fattispecie vi era espressa domanda dell'Istituto opposto) dalla sentenza 14149/12 (e successive conformi) della Cassazione;
- si ritiene in particolare che l'"opposizione" ex D. L.vo 46/90 (abbia natura di opposizione alla esecuzione e pertanto) sia diversa da quella a decreto

ingiuntivo (ovvero a provvedimento giurisdizionale sul merito della pretesa, e idoneo al giudicato);

- in quest'ultima infatti il «potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione» (cfr. Cass 12311/97), che permane nonostante l'eventuale accertamento dell'illegittimità del decreto (di per sé), deriva proprio dal fatto che l'oggetto della decisione è determinato da una (rituale) “domanda” giudiziale (monitoria); il che non si verifica invece nel caso in esame.
- Nel caso di specie sussiste la denunciata inefficacia dell'avviso (come titolo esecutivo ed atto di precetto, idoneo a fondare l'esecuzione forzata) in quanto relativo a contributi di cui al DM 10 del 2017 (v. doc.1 citato) e (quindi) non notificato nei termini di cui all'art. 25 DPR 602/73 (applicabile ai sensi dell'art 18 D. L.vo 46/99, richiamato dall'art. 30₁₄ DL 78/10);
- infatti non può considerarsi idonea a documentare la notifica, la copia analogica (della «ricevuta di consegna» della pec) estratta dal documento informatico (formato msg o eml), prodotta (previa nuova “digitalizzazione” in pdf) dall'INPS: in presenza di espresso disconoscimento ritualmente effettuato dall'opponente ed in mancanza di attestazione di pubblico ufficiale, ex art.23 commi 1 e 3 D. L.vo 82/05;
 - è appena il caso di rilevare l'inconferenza del richiamo alla ordinanza 21328/020 della Cassazione la quale, nella parte riportata nelle stesse note 22/1/23 dell'Istituto (ed anche negli ulteriori passaggi della motivazione), si riferisce all'attendibilità del documento informatico (dimostratamente) allegato alla pec (conformità all'originale analogico), e non invece alla prova della effettiva spedizione (e del contenuto) di quest'ultima.

Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

vista l'ordinanza di separazione dei giudizi pronunciata in data odierna, e sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,

DICHIARA l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 30320190000111286000.

CONDANNA l'INPS al pagamento in favore del difensore antistatario della Società opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.

Ancona, 12/02/2023

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata